

Prot. 299120/22. U

Prot. 631/22 U



Tribunale di Trani



Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Trani

Oggetto: Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui agli artt. 1 e 2 del Decreto Legge n. 127 del 21.09.2021 convertito in Legge 165/2021. Attuazione del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 artt. 1 e 3 in materia di estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni in ambito lavorativo ed estensione dell'impiego di certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso ai Pubblici Uffici.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI TRANI,
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRANI

PREMESSO

- che, ai sensi dell'art. 9-quinquies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 convertito dalla legge 165/2021, a tutto il Personale delle Amministrazioni Pubbliche, **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31.03.2022** salvo ulteriori proroghe legate al perdurare dello stato di emergenza, per l'accesso nei luoghi in cui si svolge l'attività lavorativa, **è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19** di cui all'art. 9 comma 2.
- che, ai sensi dell'art. 9-sexies del d.l. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come introdotto dall'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 127 del 21.09.2021 convertito dalla legge 165/2021, **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31.03.2022** salvo ulteriori proroghe legate al perdurare dello stato di emergenza, per tutti i Magistrati ordinari, Giudici Popolari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie **vige l'obbligo di possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19** di cui all'art. 9 comma 2 per poter accedere agli uffici giudiziari.
- che tale obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 riguarda chiunque svolge un'attività lavorativa all'interno delle sedi degli Uffici Giudiziari e specificatamente:
 - a) dipendenti amministrativi degli uffici giudiziari, magistrati ordinari ed onorari, giudici popolari, tirocinanti, stagisti, volontari, distaccati, Forze dell'Ordine, Polizia Penitenziaria e qualunque soggetto che svolga un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del Tribunale e della Procura e sedi distaccate;
 - b) soggetti esterni che svolgono, a qualunque titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o volontariato nei luoghi di lavoro del Tribunale e della Procura e delle sedi distaccate anche sulla base di contratti esterni, anche se devono svolgere attività lavorativa occasionale e per un breve periodo di tempo. Sono pertanto sottoposti a verifica, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoratori di ditte appaltatrici, fornitori, formatori esterni, addetti alla pulizia, vigilanza, il personale della Polizia giudiziaria e di scorta;

- c) che dal 8 gennaio 2022 l'art. 9-sexies comma 4 del DL 52/2021 come modificato d.l. 1/2022 ha esteso l'obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19 anche ai "difensori, ai consulenti, ai periti ed agli ausiliari del Magistrato estranei all'amministrazione della giustizia";
- che non sono invece oggetto del controllo testimoni e parti del processo (at. 9-sexies comma 8);

CONSIDERATO

- che l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge n.1 del 7 gennaio 2022, mediante l'inserimento dell'art. 4 *quater* e 4 *quinquies* al D.L. n. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 76/2021, ha previsto che, **a decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, "i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies commi 1 e 2, 9-sexies commi 1 e 4, 9-septies commi 1 e 2 del DL 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quarter, per l'accesso nei luoghi di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021" (cd. green pass rafforzato);**

- che il citato decreto legge prevede che tale obbligo si applica anche a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella di entrata in vigore della disposizione e fermo restando il termine del 15 giugno 2022;

- che il decreto legge n. 1/2022 all'art. 3 ha altresì modificato l'art. 9-bis del decreto legge 52/2021 convertito dalla legge 87/2021 inserendo il comma 1-bis che recita:

"Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

a) (...) b) pubblici uffici (...) fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro della salute, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della pubblica amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) (...);

- che il comma 1-ter dell'art. 9 bis, come introdotto dal DL 1/2022 art. 3, ha previsto che il richiamato obbligo per l'accesso ai Pubblici Uffici decorra dal 1 febbraio 2022;

VISTO

il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2022, emanato in attuazione di quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 1-bis, del DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge 87/2021, che ha definito le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell'ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis lettera b), NON è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID 19 di cui all'art. 9 comma 2 del medesimo decreto legge;

VISTO

l'art. 1 lett. d) del citato DPCM 21.01.2022 che, nell'individuare le esigenze specifiche di interesse delle sedi degli Uffici Giudiziari di Trani per le quali non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID 19, ha incluso alla lett. d) le seguenti:

“esigenze di giustizia per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata”;

RITENUTO

che occorra modificare ulteriormente le Modalità Operative sul controllo relativo al possesso ed esibizione della certificazione verde COVID-19 all’ingresso delle varie sedi degli Uffici Giudiziari di Trani (Protocolli nn. 2704/21 e 41/2022 e nn. 3509/21 e 71/2022);

DISPONGONO

(disposizioni conseguenti all’estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni)

- a **decorrere dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022** tutte le persone (anche lavoratori esterni) come meglio individuate in premessa - punti a), b) e c) - che abbiano già compiuto il cinquantesimo anno di età alla data del 15 febbraio 2022 nonché coloro che compiono il cinquantesimo anno di età in data successiva e fino al 15 giugno 2022 che, a qualunque titolo, devono accedere ai luoghi di lavoro delle sedi degli Uffici Giudiziari di Trani, sono tenute a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021” (cd. green pass rafforzato), salvo che consti documentalmente pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell’assistito o dal medico vaccinatore nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 con le modalità sopra richiamate;
- a decorrere dal 15 febbraio 2022 fino al 15 giugno 2022 è VIETATO l’accesso a qualunque luogo di lavoro degli Uffici Giudiziari di Trani dei lavoratori, dipendenti ed esterni come meglio descritti in premessa privi dei requisiti previsti;

(disposizioni in tema di estensione dell’impiego di certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso ai Pubblici Uffici)

- **dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022** l’accesso alle Sedi degli Uffici Giudiziari di Trani aperte al pubblico è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 del DL 52/2021 (**green pass base**);
- è possibile l’accesso senza esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui all’art. 9 comma 2 del DL 52/2021 (**green pass base**):
 - a. **per la** presentazione indifferibile e urgente:
(presso il Front office deposito atti della Procura) di denunce da parte di soggetti vittime di reati
(presso la specifica articolazione del Tribunale competente, ovvero Ufficio della Volontaria Giurisdizione) di richieste di interventi giudiziari da parte di parti private o utenza generica a tutela di persone minori di età o incapaci da parte di parti private;

- b. per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata;
- il personale della vigilanza addetto all'ingresso al controllo materiale delle certificazioni verdi COVID-19 nonché i Soggetti delegati alle attività di controllo e verifica delle stesse certificazioni potranno avvalersi dell'ausilio delle Forze dell'Ordine per garantire il puntuale rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative e della presente Modalità Operativa integrativa;
 - che resti confermato tutto quanto già previsto nei precedenti provvedimenti congiunti richiamati in premessa in merito alle modalità ed agli esiti dei controlli, incluse le previsioni in tema di preclusione dell'accesso agli Uffici per i quali occorra la previa fissazione di appuntamento;
 - che la presente determinazione sia viene trasmessa:
 - al Presidente della Corte di Appello,
 - al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello,
 - al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e pubblicata sui siti *on line* del Tribunale di Trani e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Trani, 28.01.2022

pec

Il Presidente del Tribunale
Antonio De Luce

Il Procuratore della Repubblica
Renato Nitti

Renato Nitti

IL PRESIDENTE DELLA GIURISDIZIONE I NOSTRO

Antonio De Luce